

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1264

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CRESCO, FERRARI MARTE, ZAVETTIERI, ALBERINI, BORGOGGIO, FIANDROTTI, DIGLIO, COLUCCI, TIRABOSCHI, TESTA ANTONIO, BARBALACE, PAVONI

Presentata il 28 luglio 1987

Legge-quadro per la regolamentazione del divieto della navigazione a motore sui laghi

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è il risultato di anni di dibattito, di mobilitazione delle genti dei nostri laghi, legata ai problemi connessi alla difesa di un patrimonio che è della collettività nazionale.

Da troppi anni siamo ormai testimoni disattenti, spesso insensibili, del lento deterioramento dell'ambiente.

Il degrado ambientale è il risultato di ritardi legislativi colpevoli del prevalere degli interessi del singolo sugli interessi della collettività.

Bisogna porre rimedio all'assenza di volontà politiche qualificanti nella difesa del territorio, alla mancata applicazione degli strumenti legislativi esistenti.

Piani regolatori non attuati, amministrazioni locali compiacenti, speculazio-

ni vergognose, insediamenti abitativi forzati uniti a disposti legislativi carenti nella tutela delle acque e nella lotta all'inquinamento, hanno aggravato le condizioni ambientali dei nostri laghi alterandone le condizioni specifiche, mutandone la flora e la fauna.

A questi guasti, già consumati, frutto di chiare responsabilità politiche, si aggiunge come fattore non secondario di aggravamento, la navigazione a motore nei laghi. Da molti anni su questo tema si sono cimentati scienziati, enti locali, forze politiche ed è maturata la consapevolezza di affrontare il problema per i danni irreparabili che la navigazione, vista la situazione attuale, produce.

Enti locali, operatori economici, hanno chiaramente sviscerato il problema

dal punto di vista turistico economico con l'obiettivo principale della salvaguardia del patrimonio attuale.

Quali sono le motivazioni che ci spingono ad accogliere e trasformare in proposta legislativa la richiesta della popolazione interessata?

Sono di tre ordini:

1) la prima è dovuta all'inquinamento causato da natanti a motore, la maggior parte dei quali sono di proprietà di non residenti, molte volte stranieri;

2) la diffusa concimazione delle acque che ne risulta, avvelena la flora e la fauna lacustre, stravolgendone l'equilibrio biologico;

3) lo scorazzare dei natanti a motore su specchi d'acqua di limitate dimensioni, quali sono i laghi, nei momenti di grande affollamento delle coste, rappresenta un turbamento della tranquillità ed una minaccia reale all'incolumità delle persone.

Si obietta che il divieto per i natanti a motore potrebbe danneggiare l'economia turistica. Niente di più infondato, la presenza di turisti con natanti a motore è di 1/3000 ed è certamente una « perdita » insignificante in confronto ai vantaggi che ne derivano in termini di difesa ambientale e di sostegno per il turismo.

Certo, la nostra proposta di legge ha un senso se è accompagnata da una serie di provvedimenti che attuino una vera battaglia contro le altre fonti di inquinamento.

Infatti la navigazione a motore da diporto non è la maggiore causa dell'inquinamento e del degradamento dei laghi, tuttavia per le dimensioni e le caratteristiche che ha assunto, è diventata uno degli aspetti più evidenti di una politica economica e turistica distorta, concretata nello sfruttamento sistematico di tutte le risorse ambientali. La lotta al degradamento del territorio non deve avere zone franche. Perciò anche la regolamentazione del divieto della navigazione a motore nelle forme previste dalla proposta legislativa, acquista un signifi-

cato economico e politico-culturale importante, in quanto si inserisce in un progetto di profondo cambiamento dell'attuale sistema di valori economico-sociali. Non si tratta di criminalizzare l'uso dei motoscafi quanto invece di capire che un uso indiscriminato dei laghi è destinato a determinare danni irreparabili non solo all'ambiente, ma alle economie di interesse oltre ad essere fonte di oggettivo inquinamento idrico — inquinamento da rumore — pericolosità per i bagnanti e per gli altri mezzi nautici (barche a vela, gommoni, canoe, ecc.), danni economici notevoli per i pescatori — ostacolo alla navigazione di linea — perturbazione dell'*habitat* naturale necessario alla vita della flora e della fauna lacustre e a lungo andare una minaccia per il turismo stesso.

Difendere l'ambiente, una ricchezza che è patrimonio nazionale, rispondere alle attese delle popolazioni interessate, recepire valori e soluzioni maturate in altri paesi, queste sono le motivazioni della nostra proposta.

La nostra proposta ha natura di legge di principio, poiché la disciplina della materia rientra nella competenza delle ragioni ordinarie e delle province autonome di Trento e Bolzano. Le altre regioni a statuto speciale non sembrano interessate al problema a causa dell'assenza nei loro territori di bacini lacustri.

L'articolo 1 afferma il principio medesimo indicando tassativamente alcune deroghe dovute a reali esigenze degne di tutela, le quali peraltro possono essere soddisfatte senza correre il rischio temuto, in considerazione della loro limitata entità; l'articolo 3 detta una disciplina decentrata per la concessione programmata di licenze di taxi e noleggio, affidando alla responsabile gestione delle popolazioni locali il contenimento del fenomeno entro limiti compatibili con la tutela dell'ambiente; l'articolo 4 detta le sanzioni penali.

Abbiamo fiducia, onorevoli colleghi, che vogliate condividere le ragioni di questa nostra proposta di legge e quindi approvarla.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nel disciplinare, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e dell'articolo 8, n. 11, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la navigazione e i porti lacustri, dispongono il divieto di condurre a stazione natanti a motore di qualunque specie nelle acque dei laghi, salvo quanto disposto dal successivo articolo 2.

ART. 2.

1. In deroga all'articolo 1 può essere consentita la navigazione e lo stazionamento:

a) di motoscafi, piroscafi ed altri natanti a motore appartenenti ai servizi di salvataggio, ai corpi della pubblica sicurezza, dei carabinieri, della guardia di finanza, dei vigili del fuoco, ed altri servizi di pubblica utilità;

b) di natanti adibiti a servizi di linea di trasporto pubblico o a servizi di traghetto, gestiti da enti pubblici o in concessione;

c) di natanti adibiti a servizi non di linea gestiti ai sensi della legge regionale della regione Veneto 8 agosto 1974, n. 41;

d) di natanti di proprietà di pescatori professionisti a condizione che:

1) abbiano la residenza in comuni posti sui laghi;

2) esercitino l'attività di pescatore in modo professionale ed a titolo principale;

e) di natanti di cui all'articolo 3 della presente legge.

2. È altresì consentito ai natanti a vela di essere dotati di motori ausiliari.

ART. 3.

1. Le regioni disciplinano le concessioni di licenza per taxi e per il noleggio di barche a motore nel rispetto dei seguenti principi:

a) delega delle funzioni amministrative ai comuni rivieraschi;

b) determinazione di un numero fisso di licenze per ciascun lago, previa intesa fra tutti i comuni rivieraschi, in misura compatibile con la salvaguardia del paesaggio e delle attività balneari, nonché con l'esigenza di non inquinare le acque;

c) fissazione degli orari di servizio e delle tariffe da parte dei comuni, sentite le categorie interessate.

ART. 4.

1. L'inosservanza del divieto disposto dalle regioni ai sensi del precedente articolo 1 è punita con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000. In caso di recidiva è ordinata la confisca del natante e del suo motore.

2. I proventi delle sanzioni ed i natanti confiscati sono devoluti al comune nel cui territorio l'infrazione è accertata.